

# TICKET DI LICENZIAMENTO

Nella valutazione del licenziamento di un lavoratore bisogna tenere conto del **contributo Naspi, più volte da noi criticato**, che deve essere erogato dal datore di lavoro privato. Il contributo deve essere versato in un'unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento. Il versamento è di circa 500,00 € per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l'importo massimo del contributo è pari a 1.500 € c.a. per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi). Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni.

Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato	Ticket dovuto
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo	SI
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo	SI
Licenziamento per giusta causa	SI
Licenziamento collettivo CON accordo sindacale	SI
Licenziamento collettivo SENZA accordo sindacale	SI moltiplicato x 3 Art. 2 co. 35 L. 92/12
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova	SI
Licenziamento per superamento del periodo di comporto	SI
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell'anzianità aziendale)	SI
Licenziamento personale domestico	NO
Recesso dell'apprendista al termine del periodo formativo	SI
Dimissioni volontarie	NO
Dimissioni per giusta causa	SI
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità	SI
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione DTL (articolo 410 c.p.c.)	NO
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.)	NO
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per licenziamento individuale GMO presso la Direzione Territoriale del Lavoro (aziende con più di 15 dipendenti – ai sensi art. 7 L. 604/66). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti.	SI
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore	SI
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl	NO
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere, ove l'assunzione effettuata fosse espressamente per quella attività/cantiere	NO
Decesso del lavoratore	NO